



Il Presidente
della Giunta Regionale



DECRETO N. 15

Oggetto: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. "Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB ROSETO – NINO BACCHETTA", con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Fonte dell'Olmo - C.F. e Partita IVA 00708320676, ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 – *Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - così come modificata ai sensi della LR 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione in oggetto;*

VISTA l'istanza trasmessa tramite PEC, acquisita al protocollo n. 89087 in data 27.03.2018, a firma del Presidente e legale rappresentante della "Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB ROSETO – NINO BACCHETTA" con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Fonte dell'Olmo, istanza volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della prefata Associazione e la conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza, nonché la ulteriore documentazione, dapprima trasmessa tramite PEC e presentata anche tramite posta raccomandata, acquisita al prot. n. 226300/18 in data 09.08.2018;

PRESO ATTO della modifica statutaria intervenuta e visto lo Statuto, trasmesso per posta raccomandata e acquisito con prot. n. 302864/18 del 2.11.2018 redatto, per atto pubblico presso il Dottor Luigi De Galitiis, Notaio in Roseto degli Abruzzi (Repertorio n. 103626, Raccolta n. 26757);

PRESO ATTO della complessiva documentazione presentata a corredo dell'istanza medesima;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e le attività della medesima Associazione si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione, riscontrabili all'art. 3 dello Statuto, in cui, tra l'altro, si legge testualmente: "L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis." e, inoltre: "L'Associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative."

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data 26.11.2018 e 11.12.2018;

VISTA la nota n. 324508/18 del 21.11.2018, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con cui, nel rilevare che non si ravvisano profili di attinenza delle finalità associative con le competenze attribuite al Dipartimento scrivente, non si esprimono valutazioni in merito all'accoglimento della richiesta di riconoscimento in parola;

VISTA la nota n. 323977/18 del 21.11.2018, del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, con cui si comunica che, con riferimento alle materie di competenza, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento in esame;

VISTA la nota n. 327754/18 del 23.11.2018, del Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Bilancio, con la quale si esprime parere finanziario positivo, all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento in parola;

VISTA la nota n. 330651/DPF del 27.11.2018, del Dipartimento per la Salute e il Welfare, con la quale si esprime parere positivo, all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento in parola, per quanto di esclusiva competenza *ratione materiae*.

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 11.12.2018, già anzi richiamata, nel corso della quale, nel prendere atto dell'acquisizione formale dei pareri richiesti ai Dipartimenti regionali competenti, è stato ritenuto concluso l'iter istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

VERIFICATA la conformità dello Statuto della Associazione alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione in parola e per l'iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa e il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, hanno rispettivamente espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:


- di concedere ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Sportiva Dilettantistica **TENNIS CLUB ROSETO – NINO BACCHETTA**" con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Fonte dell'Olmo, - C.F. e Partita IVA 00708320676;
- di iscrivere la predetta Associazione nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila li - 7 FEB. 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Attività di formalizzazione e pubblicizzazione degli Atti del Presidente e della Giunta Regionale. Riconoscimento della Personalità giuridica.

Luciano Badia



Il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Avv. Daniela Valenza



Il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Dott. Vincenzo Rivera



**IL PRESIDENTE VICARIO DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Giovanni Lolli



COPIA AUTENTICA

Repertorio N.103626

Raccolta N.26757

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di ottobre in Roseto degli Abruzzi presso la sede sociale del TC Roseto in via Fonte Dell'Olmo, alle ore undici e minuti quindici
20 Ottobre 2018

Avanti a me Dott. Luigi De Galitiis, Notaio in Roseto degli Abruzzi iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, non assistito da testimoni,

E' PRESENTE LA SIGNORA

IACHINI Dr.ssa ANNARITA nata a Teramo il 23 novembre 1963, domiciliata a Roseto degli Abruzzi in via Cavour N.15.

Comparsa Cittadina Italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi richiede di assistere per redigerne verbale all'assemblea generale straordinaria della Associazione "TENNIS CLUB ROSETO - NINO BACCHETTA", con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Fonte Dell'Olmo, codice fiscale e partita IVA: 00708320676;

assemblea indetta per questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Revisione Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea su designazione unanime dell'assemblea stessa la Dottorssa Annarita Iachini la quale, constatato che:

- l'assemblea e' stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- e' in seconda convocazione;
- sono presenti numero cinquanta (50) associati su un totale di numero cinquantasei (56) soci aventi diritto al voto, in persone dei Signori: Aloisi Emiliano, Barnabei Sonnino, Bartolacci Giovanni, Bellucci Giancarlo, Bianchini Luigi, Celli Nicola, Centinaro Fabrizio, Centorame Maria Rosaria, Collemaggio Pasquale, Concordia Angela, Corradetti Alessandro, De Angelis Jimmy, Della Sciucca Pasquale, Di Blasio Daniele, Di Bonaventura Domenico, Di Carlo Rolando, Di Donato Gianluca, Di Giacinto Paolo, Fedele Luigi, Ferretti Sabatino, Gariano Franco, Guida Giuseppe, Iachini Annarita, Leonzi Giuliano, Maggetti Raffaele, Magnani Virgilio, Mongia Angela, Pallini Fausto, Pigliacampo Andrea, Possenti Beniamino, Ricci Maurizio, Risi Armando, Sansone Mauro, Sersante Fabio, Toscani Liliana, Valentini Umberto, Verrigni Piergiorgio e Zitelli Federico; e per deleghe acquisite agli atti sociali, i Signori: Borghese Gaetano, Brkic Vid, Candelori Andrea, D'Eugenio Franca, Di Furia Domenico, Erriu Cristiano, Lucci Ignazio, Mariani Remo,



REGIONE ABRUZZO
PROTOCOLLO UNICO RA-RP001
Nr. 0302864/18 Del 02/11/2018



REGISTRATO A GIULIANOVA
DATA 22-10-2018
N° 6011 serie IT

Quaranta Sandro, Romani Marco e Urbano Giovanni;
così come da foglio di presenze regolarmente firmato che al
presente atto si allega sotto la lettera "A" (Allegato A);

- sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, Signori:
Bianchini Luigi, Presidente; Valentini Umberto, Vice
Presidente; Sersante Fabio, Aloisi Emiliano, Mongia Andrea,
Risi Armandò e Di Giacinto Paolo, Consiglieri;

- sono altresì presenti i membri del Consiglio dei
Probiviri, Signori: Annarita Iachini, Presidente; Jimmy De
Angelis e Roberto Savini, membri effettivi;
dichiara validamente costituita la presente assemblea e
quindi idonea per discutere e deliberare sull'indicato
Ordine del Giorno.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il
Presidente il quale illustra all'Assemblea come il Consiglio
Direttivo abbia ritenuto necessario apportare svariate
modifiche al testo statutario per renderlo adeguato alle
attuali esigenze della vita associativa e per renderlo
conforme alle normative vigenti per le associazioni sportive
dilettantistiche nonché ai regolamenti della Federazione
Italiana Tennis ai quali il nostro Circolo si ispira.

Viene quindi da me Notaio data lettura all'Assemblea del
nuovo testo dello Statuto sociale della Associazione del
quale si propone l'adozione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione
assembleare.

Dopo breve ma esauriente discussione l'Assemblea accogliendo
le proposte del Presidente e con il parere favorevole del
Consiglio Direttivo e dei Probiviri, all'unanimità

DELIBERA:

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto
dell'Associazione così come proposto dal Presidente che,
nella nuova formulazione, composto da 36 (trentasei)
articoli dattiloscritti su 5 (cinque) fogli, viene allegato
al presente verbale sotto la lettera "B" (Allegato B).

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno nessuno prende la
parola per cui l'Assemblea viene sciolta alle ore undici e
minuti quarantanove (ore 11,49).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
Associazione

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente Verbale che
pubblico mediante lettura da me Notaio fatta unitamente agli
allegati alla comparente la quale, da me interpellata, lo ha
dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.


E' scritto per mezzo di macchina elettronica munita di
stampa indelebile a norma di legge, da persona di mia
fiducia ma per mia cura e completato a mano da me Notaio in
pagine quattro e quanto della presente quinta dell'unico
foglio di cui si compone e viene sottoscritto alle ore sopra
specificate.

F.to: IACHINI ANNARITA - LUIGI DE GALITIIS NOTAIO.




Certifico io sottoscritto Dott. Luigi De Galitiis, Notaio in Roseto degli Abruzzi, che la presente copia autentica composta da: un (1) fogli e due (2) allegati è pienamente conforme all'originale e si rilascia alla parte interessata per gli usi consentiti dalla legge.

Roseto degli Abruzzi, il 25 ottobre 2018


A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature lines. The seal contains the text "NOTAIO" and "ROSETO DEGLI ABRUZZI" around its perimeter.

Nr	Cognome	Nome	Firma
1	ALOISI	EMILIANO	<i>[Signature]</i>
2	BARNABEI	SONNINO	<i>[Signature]</i>
3	BARTOLACCI	GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
4	BELLUCCI	GIANCARLO	<i>[Signature]</i>
5	BIANCHINI	LUIGI	<i>[Signature]</i>
6	BORGHESE	GAETANO	DELEGA J. DE ANGELIS <i>[Signature]</i>
7	BRKIC	VID	DELEGA F. SERSANTO <i>[Signature]</i>
8	CANDELORI	ANDREA	DELEGA A. TONCIA <i>[Signature]</i>
9	CELLI	NICOLA	<i>[Signature]</i>
10	CENTINARO	FABRIZIO	<i>[Signature]</i>
11	CENTORAME	NICOLA / M. ROSARIA	<i>[Signature]</i>
12	COLLEMAGGIO	PASQUALE	<i>[Signature]</i>
13	CONCORDIA	ANGELA/EMANUELA	<i>[Signature]</i>
14	CORRADETTI	ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>
15	DE ANGELIS	JIMMY	DELEGA J. DE ANGELIS <i>[Signature]</i>
16	DELLA SCIUCCA	PASQUALE	<i>[Signature]</i>
17	D'EUGENIO	FRANCA	DELEGA A. IACHINI <i>[Signature]</i>
18	DI BLASIO	DANIELE	<i>[Signature]</i>
19	DI BONAVENTURA	BRUNO	<i>[Signature]</i>
20	DI BONAVENTURA	DOMENICO	<i>[Signature]</i>
21	DI CARLO	ROLANDO	<i>[Signature]</i>
22	DI DONATO	GIANLUCA	<i>[Signature]</i>
23	DI FURIA	DOMENICO	DELEGA F. FALLINI <i>[Signature]</i>
24	DI GIACINTO	PAOLO	<i>[Signature]</i>
25	DI MARCO	DANTE	
26	DI MARCO	DOUGLAS	
27	ERRIU	CRISTIANO	DELEGA B. POSSENTI <i>[Signature]</i>
28	FEDELE	LUIGI	<i>[Signature]</i>
29	FELICIONI	MASSIMO	<i>[Signature]</i>
30	FERRETTI	SABATINO	<i>[Signature]</i>
31	GARIANO	FRANCO	<i>[Signature]</i>
32	GUIDA	GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
33	IACHINI	ANNARITA	<i>[Signature]</i>
34	KOVAL	NATALIA	
35	LEONZI	GIULIANO	<i>[Signature]</i>







Amun to Jackson



37	MAGGETTI	RAFFAELE	<i>[Handwritten signature]</i>
38	MAGNANI	VIRGILIO	<i>[Handwritten signature]</i>
39	MARIANI	REMO	DELEGA P. DIGIACINTO <i>[Handwritten signature]</i>
40	MONGIA	ANDREA	<i>[Handwritten signature]</i>
41	NESPOLI	FRANCESCA	
42	PALLINI	FAUSTO	<i>[Handwritten signature]</i>
43	PIGLIACAMPO	ANDREA	<i>[Handwritten signature]</i>
44	POSSENTI	BENIAMINO	<i>[Handwritten signature]</i>
45	QUARANTA	SANDRO	DELEGA E CENTINARO <i>[Handwritten signature]</i>
46	RICCA	CARMINE	
47	RICCI	MAURIZIO	<i>[Handwritten signature]</i>
48	RISI	ARMANDO	<i>[Handwritten signature]</i>
49	ROMANI	MARCO	DELEGA A. RISI <i>[Handwritten signature]</i>
50	SANSONE	MAURO	<i>[Handwritten signature]</i>
51	SERSANTE	FABIO	<i>[Handwritten signature]</i>
52	TOSCANI	LILIANA	<i>[Handwritten signature]</i>
53	URBANO	GIOVANNI	DELEGA D. DI DONAVENTURA <i>[Handwritten signature]</i>
54	VALENTINI	UMBERTO	<i>[Handwritten signature]</i>
55	VERRIGNI	PIERGIORGIO	<i>[Handwritten signature]</i>
56	ZITELLI	FEDERICO	<i>[Handwritten signature]</i>
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
67			
68			
69			
70			



Quarta Leitura



STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB ROSETO
Nino Bacchetta"

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita un'associazione sportiva dilettantistica, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB ROSETO - Nino Bacchetta", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale a Roseto degli Abruzzi (TE), Via Fonte dell'Olmo sn e sede sportiva in Italia a Roseto degli Abruzzi.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
- b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

5. La sede è in Roseto degli Abruzzi e opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio Regionale ai sensi dell'art. 1 comma 2, Legge Regionale 3/3/2005 n.13.


Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione può affiliarsi alla Federazione italiana tennis (F.I.T.) o altri enti di promozione sportiva, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli



obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Segretario;
 - e) il Collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
3. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
4. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa e pubblicazione nel sito internet dell'associazione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, o su richiesta motivata di almeno due terzi degli associati aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto

di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- b) eleggere, con una prima votazione, il Presidente, poi, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, ed il Collegio dei probiviri.
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- f) deliberare le modificazioni statutarie;
- g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione (15 giorni prima) in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.



Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. - Il Consiglio di amministrazione è composto di 4 o 6 consiglieri (oltre il presidente), eletti per 4 esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.
3. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno due terzi dei Consiglieri.
4. Possono essere eletti a consiglieri i soci con un'anzianità continuativa di almeno 4 anni.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:
 - a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione degli associati;
 - i) adotta i provvedimenti disciplinari.

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
2. Possono essere eletti alla carica di presidente solo i soci che hanno un'anzianità continuativa di almeno 4 anni.

Articolo 17 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 4 anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri.

2. È composto di cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.

3. Il Collegio dei probiviri:

a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;

b) si attiva autonomamente o su segnalazione;

c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;

d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

5. I provvedimenti del Collegio dei probiviri sono appellabili al Collegio arbitrale, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 - Associati - Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.

2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 - Ammissione all'associazione



1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "socio";
- c) accettazione senza riserve del presente statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.

3. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 - Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati e gli atleti aggregati, nonché gli iscritti alle scuole e corsi di addestramento al tennis comunque denominati, devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associazione.

Articolo 23 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto 15 giorni prima del 31 dicembre;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c) per radiazione pronunciata dal Collegio dei probiviri, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 24 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 25 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 60 giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

3. Entro il 30 aprile egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 - Rinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 30 e 31, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:



- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito all'incolpato, si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e si conclude con l'adozione di decisioni motivate, comunicate per iscritto agli interessati.

3. I provvedimenti sono appellabili al Collegio arbitrale entro quindici giorni dal ricevimento, da parte degli interessati, della relativa comunicazione scritta.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;
- c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 31 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 - Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente i corrispondenti articoli dello Statuto e del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 33 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIoglimento

Articolo 34 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.

2. L'Assemblea deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
- b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

~~Articolo 35 - Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi~~

1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

F.to: IACHINI ANNARITA - LUIGI DE GALITIIS NOTAIO.

